CAROLI 12-1_09:SIMONETTI/Quale formazione 12/01/10 08:23 Pagina 25

Una panoramica in materia di "Costi della sicurezza" nei "Cantieri temporanei o mobili", dopo l'aggiornamento del DLgs 81/2008 con il DLgs 106/2009

I costi della sicurezza dopo il DLgs 106/2009

*Massimo Caroli**

L'evoluzione dei "Costi della sicurezza" nei "Cantieri temporanei o mobili", a partire dall'emanazione del DLgs 494 del 14 Agosto 1996 (quindi sono passati più di tredici anni!).

Il testo originario del DLgs 494/96, nell'art. 12 *(Piano di sicurezza e di coordinamento)* specificava quanto segue:

***1. Il piano contiene** l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché **la stima dei relativi costi.** Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione*

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; ecc.

Dunque, il testo originario del DLgs 494/96 prescriveva **nell'art. 12** l'obbligo della redazione del PSC indicando che doveva contenere **anche la stima dei costi** necessari per *"… il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori …"*.

Ma non prescriveva assolutamente alcun metodo di stima, e non definiva questi "costi della sicurezza" come "non soggetti a ribasso d'asta".

Quindi, lo scopo preminente era semplicemente quello di rendere evidente che *"…l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva…"* aveva dei "costi della sicurezza" ai **quali nessuna Impresa poteva sottrarsi** *(per il rispetto della "soglia minima di sicurezza" richiesta dalle Direttive europee a tutti gli Stati membri).*

D'altronde, nella fretta di emanare il DLgs n. 494 *(14 Agosto 1996)* il Legislatore italiano rimandava ad un successivo "regolamento attuativo" – da emanare entro sei mesi – una migliore definizione dei contenuti minimi di tutto il PSC.

Il passo successivo avveniva con l'emanazione del DLgs 528/99 che così modificava l'art. 12 del DLgs n. 494/96:

*"1. **Il piano contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi**, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, **nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici.** Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi…":*

Dunque, **soltanto da questo momento**, i "costi della sicurezza" che debbono essere stimati nella redazione del PSC **diventano** "non soggetti al ribasso offerto dalle Imprese…".

Ma, anche se sono passati tre anni dall'entrata in vigore del DLgs 494/96, il Legislatore italiano riman-

* Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione lavori, esperto per la sicurezza grandi opere. Autore di numerosi Manuali sulla Sicurezza in cantiere editi da Dei Tipografia del Genio Civile

CAROLI 12-1_09:SIMONETTI/Quale formazione 12/01/10 08:23 Pagina 26

da ancora una volta l'emanazione di un "regolamento attuativo" necessario per una migliore definizione dei contenuti minimi di tutto il PSC e quindi anche dei "costi della sicurezza" e del "metodo per stimarli".

(In pratica, restava il dubbio: ***i "costi della sicurezza****" potevano essere individuati con una semplice percentuale da applicare all'importo dei lavori da eseguire, o doveva essere fatta una stima analitica, per individuare i costi necessari per* ***"…il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori…?"****).*

Negli anni successivi ci sono stati molti pronunciamenti in merito, a volte anche con interpretazioni e pareri diametralmente opposti.

L'indirizzo prevalente è stato comunque quello di definire in **maniera sempre più puntuale ed attenta** i "costi della sicurezza".

(Basterà ricordare la "Determinazione n. 37 del 2000 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici…" e "il Prontuario per l'individuazione dei costi" ed "il Prezzario per la stima dei costi" pubblicato nell'anno 2001 dal CTP di Roma e provincia).

Ma sono caduti molti dubbi sui "costi della sicurezza" solo con l'emanazione

➢ **Del DPR 3 luglio 2003, n. 222** *(Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109)* che specificava, nell'art. 7 che, ove è prevista la redazione del PSC …, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

➢ **Delle "Linee guida" del 1 Marzo 2006**, emanate dalla Conferenza tra Regioni e Province autonome, che spiegavano anche con un esempio pratico come redigere i "computi metrici estimativi" dei "costi della sicurezza", indicati nel sopra citato DPR 222/2003. *(Parleremo di queste "Linee guida" direttamente nella seconda parte di questo articolo, collegandole con i contenuti dell'Allegato XV del DLgs 81/2008).*

I "Costi della sicurezza" dopo l'emanazione del DLgs 81/2008 (e l'integrazione del DLgs 106/2009).

Abbiamo avuto tante volte l'occasione di definire l'introduzione del DLgs 81/2008 soprattutto come la "riorganizzazione delle vecchie norme" *(DLgs 626/94, DLgs 494/96, DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56, ecc.)*, precisando però che tale "riorganizzazione" è stata anche una buona occasione per inserire degli "aggiornamenti alle stesse norme".

Basterà ricordare che il DLgs 81/2008 ha abrogato oltre 1.000 articoli, contenuti nelle "vecchie norme" sopra citate.

Ma è necessario anche evidenziare che è bastato poco più di un anno per rendere necessaria l'emanazione del DLgs 106/2009, le cui *"Disposizioni integrative e correttive…"* toccano praticamente tutti e tredici i titoli in cui è suddiviso il DLgs. 81/2008, anche se le più importanti sono quelle apportate al TITOLO I *(Principi comuni)* e al TITOLO IV *(Cantieri temporanei o mobili)* perché vi sono contenute anche "vere innovazioni" e non sono soltanto "chiarimenti interpretativi" o "correzioni letterali" al testo originario.

Accenniamo brevemente alle variazioni più significative apportate al TITOLO IV:

- L'istituzione del sistema di qualificazione tramite punteggio

  (In pratica sarà una PATENTE A PUNTI che porterà fino ad "escludere dal mercato" aziende e lavoratori autonomi che abbiano sistematicamente violato le disposizioni in materia di sicurezza)

- Le variazioni al campo di applicazione per la nomina del CSP e la redazione del PSC

  (La nomina del CSP non è necessaria per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a € 100.000,00 – E in tal caso, le funzioni di CSP sono svolte direttamente dal CSE)

- Il ritorno all'antico nella nomina del Responsabile dei lavori nel privato

  (torna il "può essere nominato" e quindi non è più un obbligo – nei lavori privati – incaricare il Progettista o il Direttore dei lavori per ricoprire questo ruolo)

- I nuovi obblighi per l'Impresa affidataria, ecc.

Dunque, esse riguardano *(come vere innovazioni)* soprattutto i compiti che il Legislatore impone ai soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza nei "Cantieri temporanei o mobili", mentre sono meno rilevanti le altre modifiche apportate *(come "chiari-*

CAROLI 12-1_09:SIMONETTI/Quale formazione 12/01/10 08:23 Pagina 27

menti interpretativi" o "correzioni letterali" al testo originario).

Ma, poiché stiamo parlando dei **Costi della sicurezza**, vediamo ora cosa ci impone il nuovo testo del DLgs 81/2008 integrato con il DLgs 106/2009.

L'art. 100 *(Piano di sicurezza e di coordinamento)* specifica che:

1. **Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare** ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, **nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV.**

In pratica, l'art. 100 rimanda direttamente alla lettura dell'ALLEGATO XV per la definizione dei **Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.**

Precisiamo subito che i contenuti del nuovo ALLEGATO XV sono gli stessi riportati nel DPR 222/2003 *(abrogato ufficialmente solo con l'emanazione del DLgs 106/2009).*

Ed anche nel nuovo Allegato XV si parla al plurale dei **piani di sicurezza** perché in esso vengono indicati i contenuti minimi sia del PSC *(Allegato XV, punto 2)* che del POS *(Allegato XV, punto 3).*

Ma è poi nell'Allegato XV, punto 4 che vengono indicati quali debbono essere i costi della sicurezza che debbono essere stimati nel PSC.

E nella prima parte di questo articolo avevamo già accennato – oltre che al DPR 222/2003 – alle **"Linee guida" del 1 Marzo 2006**, **emanate dalla Conferenza tra Regioni e Province autonome**, che spiegavano anche con un esempio pratico come redigere i "computi metrici estimativi" dei "costi della sicurezza", indicati nel decreto sopra citato.

Di seguito riportiamo il testo integrale dell'Allegato XV. Punto 4, integrandolo con le indicazioni date appunto in queste "Linee guida" *(emanate nel Marzo 2006, ma sempre valide, visto che contenuti e prescrizioni non sono variati).*

In ognuno dei punti d'obbligo previsti per la redazione dei costi della sicurezza *(a-b-c-d-e-f-g)* abbiamo poi aggiunto – di nostra iniziativa, ma per maggior cautela – la voce **Varie**, nella quale abbiamo accorpato quelli che abbiamo voluto definire come:

- "*Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione, ma riconducibili nel corso dei lavori alla sicurezza…"*

dandone anche la seguente motivazione:

- *"La stima di questi costi, valutati forfetariamente ed espressi a corpo, include ogni tipo di intervento che potrebbe risultare necessario per l'uso di ulteriori procedure di sicurezza rilevabili dal CSE in fase di esecuzione e per tutto il periodo dei lavori (incluse anche eventuali proroghe, modifiche in corso d'opera, ecc.)".*

Per giustificare quanto sopra detto, vogliamo ricordare a chi legge **che è facoltà del CSP inserire nel PSC anche ulteriori costi della sicurezza**, oltre i minimi previsti per legge *(se ovviamente li ritiene necessari per meglio proteggere i lavoratori da rischi potenzialmente interferenti tra le lavorazione da eseguire).*

ALLEGATO XV, Punto 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Premessa

Vogliamo innanzi tutto evidenziare un aspetto importante che fa da "comune denominatore" a tutti i punti che seguono *(che sono l'elenco dei costi della sicurezza che obbligatoriamente debbono essere computati, se pertinenti con le opere da realizzare)*: tutti possono essere riconducibili al "coinvolgimento" e quindi al "coordinamento" di più attività lavorative *(eseguite magari anche da più Imprese presenti in cantiere)*.

Questo significa che il Legislatore ha voluto evidenziare che ***i costi della sicurezza riconducibili al "Committente dell'opera da realizzare" sono soprattutto quelli che potenzialmente e presumibilmente possono transitare da una attività lavorativa all'altra*** e che quindi, come tali, non sono riconducibili alla stretta competenza delle singole Imprese, ma debbono essere considerati "Apprestamenti, Misure preventive e protettive, Procedure, Impianti e Servizi, Misure di coordinamento,ecc." di natura collettiva.

In pratica, nel "Cantiere" *(e quindi in tutta l'area in cui si estenderanno le attività logistiche e lavorative)* sono possibili due tipi di interferenze di cui dovrà occuparsi il Committente *(attraverso l'elaborazione del PSC e quindi anche dei relativi "Costi della sicurezza")*:

- Le interferenze di attività derivanti dalla presenza di più Imprese nella stessa area di lavoro *(macrofasi lavorative)*
- Le interferenze derivanti dall'esecuzione di fasi lavorative eseguite da più Squadre di Lavoratori *(della stessa o di più Impresa).*

Quindi, le "Interferenze tra Fasi lavorative" individuate in fase di progettazione *(rilevabili nel PSC anche dal "Cronoprogramma dei lavori" e dalle "Schede di sicurezza per fasi lavorative programmate")* debbono evidenziare soprattutto i potenziali rischi che, **tra l'altro essendo impropri** *(cioè che possono anche transitare da una lavorazione all'altra)*, potrebbero non essere analizzati poi completamente nei POS dell'Impresa appaltatrice e/o delle altre Ditte coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

Di conseguenza, il Legislatore evidenzia *(nel punto 4.1 che segue)* quali sono i rischi ed i costi della sicurezza che il Committente deve fare propri.

CAROLI 12-1_09:SIMONETTI/Quale formazione 12/01/10 08:23 Pagina 28

4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. *Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:*

Ovviamente rientrano nella "stima dei costi della sicurezza" solo quelli previsti dal Coordinatore per la progettazione e chiaramente inseriti nel PSC.

a) degli apprestamenti previsti nel PSC

Vengono definiti **come apprestamenti** tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza del Lavoratore in Cantiere.

Nell'Allegato XV.1, comma 1, del DLgs 81/08 (ex Allegato 1, comma 1 del DPR 222/03) sono descritti come principali apprestamenti quelli di seguito riportati:

Apprestamenti:

- *Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Ponti a sbalzo; Castello di tiro e/o di carico; Armature pareti di scavo; Puntellamenti vari; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero e riposo; Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere; Delimitazioni aree di lavoro*

Varie: *(voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto – come CSP – a quelle d'obbligo sopra indicate)*

- *Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma riconducibili nel corso dei lavori ad apprestamenti vari.*

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

I DPI vanno **computati come costi della sicurezza solo se** il CSP li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni interferenti.

Se per la protezione da lavorazioni interferenti vengono progettate nel PSC specifiche misure preventive e protettive ben precise *(oltre quelle sotto elencate)* dovranno essere computate *(preferibilmente con il valore di nolo per il relativo uso mensile)*.

Sono descritti come principali Dispositivi di protezione protettiva quelli di seguito riportati:

DPI:

- *Elmetto in ABS; Guanti la lavoro; Scarpa alta; Tuta completa; Cuffie antirumore; Tappi otoprotettori;*

DPI speciali:

- *Cinture di sicurezza (UNI EN 361, ecc.)*
- *Sistema anticaduta a funzionamento automatico (UNI EN 360, ecc.)*
- *Guida fissa (fune in acciaio inox e cursore per attacco fune di trattenuta)*
- *Moschettoni di sicurezza, ecc.*
- *Semimaschere con filtri combinati per polveri, gas e vapori, complete di ricambi (UNI EN 140);*
- *Visiera ribaltabile / Occhiali di sicurezza;*

Altri dispositivi complementari;

Varie: *(voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto – come CSP – a quelle d'obbligo sopra indicate).*

- *Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo; proteggere i Lavoratori dal rischio di infortunio e tutelare la loro salute (per lavorazioni interferenti).*

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi

Gli impianti considerati nel Regolamento *(DPR 222/2003)* sono esclusivamente quelli temporanei necessari alla protezione del Cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori.

Potrà essere riportata la stima degli impianti anche "a corpo" *(preferibilmente con il valore di nolo per il relativo uso mensile)*.

Esempio:

Impianto di terra: *Devono intendersi computati tutti quelli temporanei necessari alla protezione del Cantiere. Sono inoltre incluse tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo.*

Impianto di protezione scariche atmosferiche: *(Idem come sopra);*

Impianto antincendio: *(debbono essere intesi come tali solo quelli che Nel Cantiere non saranno presenti Impianti fissi)*.

Impianto evacuazione fumi: *(Estrattori d'aria; Rilevatore portatile di gas o vapori tossici; Rilevatore percentuale di ossigeno; Elettroventilatore portatile, antideflagrante, carrellabile; ecc.*

Varie: *(voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto – come CSP – a quelle d'obbligo sopra indicate).*

- *Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo che possono derivare da scariche atmosferiche, fuochi, fumi, gas, ecc. e quindi proteggere i Lavoratori dal rischio di infortunio e tutelare la loro salute).*

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva

È opportuno precisare che normalmente le **attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso**, che è di stretta competenza delle singole Imprese, mentre debbono essere considerati "Mezzi e servizi di protezione collettiva" quelli previsti nell'Allegato XV.1, comma 4, che comprendono:

Segnaletica di sicurezza

- *Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso;*

CAROLI 12-1_09:SIMONETTI/Quale formazione 12/01/10 08:23 Pagina 29

Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze

Varie: *(voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto, – come CSP – a quelle d'obbligo sopra indicate).*

- *Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo che possono derivare dalla necessità di utilizzare ulteriori mezzi e servizi di protezione collettiva per proteggere i Lavoratori dal rischio di infortunio e tutelare la loro salute.*

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

Le procedure suddette, per essere considerate costo della sicurezza, **non debbono essere riconducibili a modalità standard di esecuzione** ma debbono essere previste nel PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze *(non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa)*.

Di seguito vengono quindi riportati solo alcune voci, come esempio.

Coordinamento tra attività in Cantiere:

- *Operatore per il coordinamento a terra della interferenza tra 2 o più gru, della movimentazione dei carichi sospesi, ecc.*
- *Operatore per il coordinamento manuale a terra del traffico di zona per operazioni di: Ripristino pavimentazioni con strade esistenti; Allacci di fognature, impianti, ecc. alle reti urbane; Sfalcio di erbe nel periodo estivo; ecc.*

Bonifiche ambientali:

- *Aree destinate all'impianto del cantiere logistico;*
- *Aree destinate all'apertura di aree di lavoro, di nuove strade (e di relativi manufatti), ecc.;*

Bonifiche da ordigni bellici *(solo se prevista nel progetto e da computare secondo le previsioni del progetto):*

- *Bonifica superficiale*
- *Bonifica profonda.*

Varie: *(voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto, – come CSP – a quelle d'obbligo sopra indicate).*

- *Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo e/o che possono derivare dalla necessità di utilizzare ulteriori procedure per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze (non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa).*

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

Lo **sfasamento temporale delle lavorazioni**, se formalizzato nel Cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del PSC, **non deve essere considerato costo della sicurezza** in quanto le Imprese possono valutarlo preventivamente, prima della formulazione delle offerte.

Nel computo andranno pertanto inseriti **soltanto** gli interventi finalizzati alla sicurezza.

Di seguito vengono quindi riportati solo alcune voci, come esempio.

Barriere per l'abbattimento del rumore:

- *Se previste e da eseguire in attesa che possano riprendere gli altri lavori sospesi. (Da computare secondo le previsioni del progetto).*

Protezione contro le polveri:

- *Se previste e da eseguire in attesa che possano riprendere gli altri lavori sospesi. (Da computare secondo le previsioni del progetto).*

Varie: *(voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto, – come CSP – a quelle d'obbligo sopra indicate).*

- *Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo e/o che possono derivare dalla necessità di utilizzare ulteriori procedure per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze (non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa).*

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede siano di uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione di uso comune. Pertanto in questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l'uso comune.

Di seguito vengono quindi riportati solo alcune voci, come esempio.

Formazione ed informazione dei Lavoratori, ecc.:

- *Formazione e informazione generale, collettiva ed individuale dei Lavoratori in materia di salute e sicurezza su richiesta e/o necessaria per la specificità del Cantiere*
- *Attività di informazione, formazione e addestramento dei Lavoratori dell'Impresa principale, di altre Ditte e di Lavoratori autonomi che utilizzeranno impianti ed attrezzature comuni (o di fornitori, visitatori, ecc. che potrebbero essere coinvolti nelle attività di Cantiere)*

Riunioni di coordinamento in Cantiere:

- *Partecipazione alle riunioni di coordinamento previste nel PSC di Imprese e Lavoratori autonomi coinvolti nelle*

CAROLI 12-1_09:SIMONETTI/Quale formazione 12/01/10 08:23 Pagina 30

lavorazioni in corso. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE secondo le esigenze di Cantiere. (Ma debbono essere previste indicativamente In fase di progettazione).

Varie: *(voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto, – come CSP – a quelle d'obbligo sopra indicate).*

➢ *Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo e/o che possono derivare dalla necessità di approntare ulteriori misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione.*

L'Allegato XV, punto 4 continua specificando che:

- "*La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento".*

Lasciamo dunque ai potenziali Coordinatori l'onere di redigere una stima congrua, ecc., ma vogliamo ancora ricordare che **questi costi debbono avere come scopo principale** quello di:

1. Valutare i "costi della sicurezza" necessari per la tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori, senza ricorrere all'utilizzo di semplici percentuali da applicare sull'importo totale dei lavori *(che sarebbero troppo generiche)* ma analizzando le necessità vere del futuro cantiere. Soprattutto per evitare "rischi" che, potenzialmente, possono transitare da una attività all'altra e che quindi – per questo motivo – non sono esclusivi di una singola Impresa/Ditta, ma riconducibili all'obbligo del Committente di "organizzare la sicurezza dell'intero cantiere" anche assumendosene i relativi costi
2. Elaborare questi "costi della sicurezza" avendo l'accortezza di illustrarne "metodo" e "finalità", chiudendoli sempre "a corpo", ad fine di evitare controversie "valutative" con l'Impresa affidataria *(cioè, sugli Importi computati).*

- ***"I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici".***

Questa precisazione contenuta nell'Allegato XV.4, conferma la **necessità di essere chiari nella redazione dei "costi della sicurezza"**, vista la tendenza delle Imprese di offrire ribassi d'asta molto alti e poi cercare di recuperarli – in corso d'opera – con le richieste più articolate e varie da fare al Committente *(quindi anche con delle "riserve" sulla contabilizzazione dei costi della sicurezza).*

- *"Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori,* ***previa approvazione da parte del coordinatore*** *per l'esecuzione dei lavori quando previsto".*

Quest'obbligo dovrebbe dare più peso alle prescrizioni di sicurezza imposte in Cantiere dal CSE alle Imprese.

Peccato che il Legislatore non precisi meglio quali conseguenze può avere la mancata approvazione del CSE, in merito alla regolarità dell'esecuzione in sicurezza dei lavori.

In sostanza, può il CSE spingersi fino a proporre il "taglio dei costi della sicurezza" per inadempienze da parte dell'Impresa?

La risposta – per ora – crediamo sia collegata solo all'applicazione dell'art. 92. comma 1, lettere e) e f); cioè alla *"segnalazione al committente delle inadempienze… e sospensione, in caso di pericolo grave e imminente… delle lavorazioni… fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate".*

Infatti, non è ammissibile che i lavori continuino, se sono carenti le misure di sicurezza che hanno portato il CSE a **non approvare la liquidazione** dei relativi costi inseriti nel SAL redatto dal DL.

CONCLUSIONI

È evidente lo sforzo legislativo fatto **per chiarire come stimare** quei "costi della sicurezza", che non possono essere attribuiti esclusivamente ad una singola Impresa/Ditta, ma sono riconducibili al Committente perché legati alla "sicurezza del complesso dei lavori da eseguire".

E, riepilogandoli dall'Allegato XV, punto 4.1.3, possiamo dire che la *"stima dei costi della sicurezza"* dovrà essere quindi:

➢ "*congrua,…",* (ma sarà possibile elaborarla anche "*a corpo o a misura*")

➢ *"Analitica per singole voci …"* (e come tali debbono intendersi soprattutto le voci riportate nelle lettere *a); b); c); d); e); f); g)* dell'Allegato XV.punto 4.1)

➢ *"Riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata,* ***o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente";*** (e riteniamo che creare un "prezzario del Committente" lasci più spazio all'elaborazione "a corpo o a misura" delle singole voci)

➢ Eventualmente riferita anche ad *"All'analisi costi complete e desunte da indagini di mercato";* (anche questa opportunità che ci offre il legislatore può aiutarci a sostituire alcuni punti della stima che non riusciamo ad elaborare in modo analitico).

CAROLI 12-1_09:SIMONETTI/Quale formazione 12/01/10 08:23 Pagina 31

Ma attenzione!!

Ricordiamoci – prima di ogni altra cosa – che lo scopo "nobile" della "valutazione dei costi della sicurezza attribuibili al Committente" è quello di "contribuire *(anche economicamente)* ad organizzare la sicurezza dei lavoratori che opereranno nell'ambito dell'intero cantiere"; quindi questo dovrà essere il nostro obiettivo principale.

Perciò, **evitiamo di essere "più realisti del re" nel computarli**, solo perché l'Allegato XV, punto 4.1.3 precisa che *"I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici".*

Non ci lasciamo trascinare da interpretazioni tendenziose e teniamo presente che le Imprese dovranno comunque garantire che i loro lavori si svolgano "in sicurezza", nel rispetto delle "Misure generali di tutela" indicate nel DLgs 81/2008 nel Titolo I e – in particolare – nel Titolo IV *(art. 96: "Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti"; art. 97 "Obblighi del datore di lavoro dell'Impresa affidataria"; ecc.).*

Ricordiamoci, infine, anche del nuovo comma 3-*bis*, introdotto in questo art. 97 *(comma aggiunto dall'articolo 65 del DLgs n. 106/2009)*:

"In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza"..

Quindi i "Costi della sicurezza" non debbono rappresentare un "premio all'Impresa affidataria", ma "oneri da corrispondere a chi realmente sarà coinvolto nell'attuazione della sicurezza in Cantiere".